

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8 e <i>passim</i>
COPPI (<i>Misto-PSDI</i>)	8
FONTANA, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	17
GALUPPO (<i>PSI</i>)	7
MORA (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	3
PEZZONI (<i>PDS</i>)	5
RUFFINO (<i>DC</i>)	7

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Mora di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, vorrei ricordare in premessa che, di fronte alla necessità di disporre di uno strumento che regolamentasse il settore lattiero-caseario al fine di ottenere in sede comunitaria una revisione del trattamento complessivo riservato al nostro paese per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, approvammo il disegno di legge presentato dal Governo stralciando da esso alcune norme che avrebbero potuto ritardare i nostri lavori, con il consenso del Ministro e svolgendo l'approfondimento necessario.

La Camera dei deputati, nell'esaminare il disegno di legge licenziato dal Senato, ha apportato alcune innovazioni e modifiche che sono oggetto (ovviamente solo queste) della nostra attenzione. Non sottolineo quelle di carattere squisitamente formale o di mero coordinamento; su di esse, in occasione dell'esame dei singoli articoli, potremo eventualmente soffermarci per brevi spiegazioni.

Ho una perplessità (che non mi induce a chiedere il diniego di approvazione, ma è mio dovere esternarla) rispetto alla norma che è stata aggiunta al comma 3 dell'articolo 2 riguardante l'assegnazione ai produttori non aderenti ad alcuna associazione delle quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura del 26 maggio 1992. La Camera dei deputati ha ritenuto di riservare un trattamento particolare ai produttori che abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento. Mi sembra - è opinione del tutto personale - che questa estensione da un punto di vista generale sia politicamente immotivata e non giustificata.

Al comma 7 dello stesso articolo 2 è prevista opportunamente un'attività di periodico controllo da parte delle regioni sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori, e nel caso in cui si verifici che essa è inferiore alla quota assegnata la regione provvede ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva. Voglio fare un'osserva-

zione che mi pare inerente allo spirito e al testo del provvedimento. A mio avviso, nell'intervento regionale si deve fare riferimento non a fatti contingenti ma alla media annuale, in modo che siano evitati possibili inconvenienti derivanti dalla considerazione di un singolo momento che potrebbe presentare caratteristiche del tutto peculiari rispetto all'intero anno.

Alcune innovazioni sono poi introdotte, sempre all'articolo 2, a quello che era un tempo il comma 7 (ora diventato comma 8) relativo ai criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia. Una considerazione particolare è rivolta alle aree di montagna e alle zone svantaggiate al fine di mantenere in esse, per le ragioni sociali ed economiche che abbiamo già valutato, la maggiore quantità possibile di produzione lattiera.

All'articolo 5, comma 13, si capovolge l'impostazione che era stata data nell'originario disegno di legge governativo, per cui l'anagrafe della produzione lattiero-casearia era stata affidata all'AIMA. Tale incarico viene ora riservato al Ministero dell'agricoltura, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano. Credo che ciò risponda ad una esigenza di unificazione anche per evitare quegli inconvenienti che purtroppo nel passato si sono verificati. Conseguentemente, viene soppresso il comma 14 che prevedeva la possibilità di istituire una commissione composta, fra gli altri, da un dirigente dell'AIMA e da un rappresentante dell'UNALAT.

All'articolo 10 viene specificato meglio che la titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Ma l'aspetto a mio avviso più rilevante è che viene introdotta in modo trasparente e in conformità all'articolo 45 della legge sui contratti agrari la possibilità di diverse pattuizioni tra le parti. Mi sembra che con questo venga anche data la possibilità al proprietario (perchè ad esso ci si riferisce, anche se non viene menzionato) di negoziare la quota. Una grossa novità è costituita poi dal fatto che, mentre nel disegno di legge originario si prevedeva solo la vendita della quota latte, ora è possibile anche l'affitto, totale o parziale. Non sono personalmente contrario ad introdurre elementi di maggiore flessibilità nel regime del rapporto.

All'articolo 10, al comma 3, viene precisato che possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera che non sia superiore al limite posto di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, ovviamente con l'esclusione di quella destinata a boschi, frutteti, eccetera.

La novità più rilevante è che il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa viene riconosciuto anche ai soci di associazioni che esercitano una gestione unitaria ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento per le quote messe in vendita da altri produttori della stessa associazione.

Avrei ritenuto opportuna una formulazione diversa del comma 9 dell'articolo 10; tuttavia si può accettare che come sanzione - per la cessione ad un terzo di una quota oggetto di prelazione ad un prezzo

inferiore a quello comunicato - sia previsto il risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o della associazione.

È difficile infatti che una situazione del genere possa essere scoperta facilmente, in quanto si tende sempre a far risultare un prezzo superiore a quello pagato nella realtà. Esprimo ad ogni modo la mia contrarietà, anche se la soluzione proposta rappresenta nell'ambito dell'ordinamento giuridico un rimedio ordinario in caso di violazioni della specie. Si è in presenza infatti di una fattispecie oggetto di forti controversie giurisprudenziali e dottrinali.

È stato infine soppresso l'articolo 14 che prevedeva l'istituzione del Comitato interprofessionale permanente per il latte bovino.

Rinnovando le ragioni esposte in precedenza, raccomando l'approvazione in tempi molto rapidi del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la chiara esposizione e per le soddisfacenti spiegazioni circa gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

Comunico che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione che è favorevole con osservazioni; della 5ª Commissione che non ha nulla da osservare; della Commissione per le questioni regionali che è favorevole subordinatamente alla introduzione di emendamenti in armonia con le modifiche introdotte nel testo; della Giunta per gli affari delle Comunità europee che non è ostativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PEZZONI. Signor Presidente, colleghi, condivido l'analisi svolta dal relatore. Ci troviamo sostanzialmente di fronte ad un disegno di legge positivo che non è stato stravolto dal lavoro compiuto dalla Camera dei deputati; lavoro che ha anzi contribuito a rafforzare l'asse su cui precedentemente ci eravamo espressi come Commissione agricoltura del Senato.

Esprimo quindi voto favorevole affinché si arrivi all'approvazione del provvedimento nella giornata odierna, dando così definitivamente il via a questa importante normativa che permette (ed è questo il punto politico più rilevante) di rispondere a livello nazionale con una gestione delle quote finalmente trasparente e soprattutto di avere a livello europeo quella credibilità indispensabile per ottenere una quota più alta di produzione nazionale. Sono queste le ragioni per le quali è politicamente importante approvare oggi questo disegno di legge che mette l'Italia al passo con l'Europa e che risponde a tutte le carenze registrate in questi anni. Finalmente saremo in grado di aprire una nuova fase in Europa.

A livello internazionale si sono verificate tre grandi sfide: la riforma della politica agricola comunitaria; la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa e quella tra i mercati protetti dei paesi più ricchi e avanzati e i paesi del Terzo mondo. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che si sta affrontando una fase assolutamente nuova per tutte le economie mondiali anche nel settore dell'agricoltura, che deve essere sostenuta e finanziata per poter continuare ad essere un settore strategico.

Signor Ministro, nonostante l'approvazione di tutte le leggi che hanno riguardato in questi anni l'agricoltura, è necessario cambiare la politica adottata in passato. Ed è importante approvare oggi questo disegno di legge, anche se permangono alcuni punti che sollevano qualche perplessità.

Considero comunque positivo e migliorativo che sia stata inserita nel provvedimento la valorizzazione dell'aspetto regionalistico, che in un certo senso anticipa la domanda di maggiore autonomia amministrativa e, perchè no, di responsabilità da parte di tutte le regioni italiane. Questo aspetto introdotto dalla Camera dei deputati non fa che rafforzare quella «dimensione regionale» che avevamo inserito come emendamento già in questa Commissione con l'obiettivo di creare un ambito più ampio all'interno del quale movimentare l'interscambio delle quote.

Il secondo elemento positivo è relativo al diritto di prelazione per gli iscritti aderenti alle cooperative. Devo manifestare però qualche perplessità ed incertezza circa la questione dell'affitto di quote per singole annate, già contenuta implicitamente nella stesura precedente del disegno di legge. Non desidero comunque eccepire più di tanto al riguardo, perchè la normativa dell'affitto risponderà positivamente alle esigenze del mercato interno solo se aumenterà di molto il tetto della produzione interna. Affitto in realtà significa non solo una forma diversa di acquisizione, ma anche un atto di fiducia da parte dei produttori nel settore, nel senso che si renderà possibile la cessione o l'affitto di una quota nel momento in cui diventerà conveniente questo rischio. In effetti l'affitto mal si concilia con un mercato «bloccato», ma diventerà conveniente quanto più crescerà la possibilità di una maggiore produzione interna.

È importante poi che la titolarità sia stata mantenuta al produttore nella sua qualità di conduttore; ho qualche dubbio invece che l'espressione «fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti» rappresenti effettivamente un elemento migliorativo. Convengo poi con il relatore circa la previsione di un indennizzo atteso da anni, ancorchè concesso tardivamente.

Sostanzialmente ritengo questo disegno di legge positivo in quanto rappresenta un passaggio indispensabile per la nostra politica interna ed europea. Pertanto, senza alcun dubbio, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra. Dico anche però - e qui metto le mani avanti - che probabilmente ci troveremo a verificare alcune possibili incongruenze nell'applicazione di questo provvedimento.

Siamo in una situazione di grande movimento interno ed internazionale anche sul piano economico (parlavo prima delle guerre commerciali) e la questione del latte rimane comunque per l'Europa una grande questione irrisolta, se è vero come è vero che come Comunità registriamo complessivamente una produzione eccedentaria che oscilla dal 10 al 12 per cento. Dunque su questo dovremo riflettere, come sulle questioni della produzione del vino e della soia. Si tratta di affrontare trattative legate alla agricoltura ma non solo ad essa, dal momento che i negoziati in sede GATT riguardano anche una serie di tariffe in generale.

Ma soprattutto è necessario che il Ministero della agricoltura e le regioni seguano attentamente l'applicazione più trasparente e giusta del provvedimento perchè ci troveremo di fronte ad una situazione di stretta sociale. Ci sarà ancora malessere tra i nostri allevatori e i nostri produttori e come Parlamento dovremo svolgere un'azione di convincimento. Ho partecipato ad alcune riunioni nei giorni scorsi e devo dire che mi è sembrato che all'interno del nostro paese permanga incomprensione nei confronti del fatto che abbiamo un'unica speranza, quella di diventare più europeisti e più europei. Ed è culturalmente falsa la contrapposizione tra la zootecnia del Nord e quella del Sud. Le stime dicono con estrema chiarezza che nel Nord Italia si concentrano oltre 2 milioni di bovini da latte rispetto ai 2 milioni 880.000 complessivi che costituiscono il nostro patrimonio bovino. Questo è un provvedimento che risponde all'esigenza di tenere unita l'agricoltura italiana per renderla più efficiente e più produttiva. Ci troveremo di fronte però, come dicevo, a problemi di incomprensione e di malessere, perchè ci sarà sempre e comunque un'eccedenza, soprattutto là dove i picchi di produzione del latte sono molto alti.

Nel concludere il mio intervento, ribadisco l'importanza di raggiungere in sede comunitaria l'obiettivo dell'aumento della quota produttiva nazionale; richiamo altresì l'attenzione sulla necessità di una verifica in sede di attuazione della nuova normativa e di un costruttivo e costante dialogo con gli allevatori.

RUFFINO. Signor Presidente, colleghi, vorrei fare soltanto due osservazioni, non senza prima aver ringraziato il relatore per la magnifica relazione; due osservazioni che intendono sottolineare i miglioramenti apportati dalla Camera dei deputati.

All'articolo 2, comma 8, si sostiene l'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e nelle zone svantaggiate la maggiore quantità di produzione lattiera. Mi sembra un aspetto che - come ha già sottolineato il relatore Mora - deve essere richiamato positivamente alla nostra attenzione.

Un'altra modifica opportuna introdotta dalla Camera dei deputati è quella relativa all'articolo 5, comma 13, là dove si è trasferito al Ministero dell'agricoltura il compito di attuare l'anagrafe della produzione lattiero-casearia. In sede di Commissione affari costituzionali abbiamo discusso a lungo di tale problema. Alcuni colleghi - a mio avviso inopportuno - hanno ritenuto questa una diminuzione della potestà regionale. Ho fatto presente l'opportunità che l'anagrafe della produzione lattiero-casearia sia posta in capo al Ministero dell'agricoltura: esso deve attuarla, certo, in collaborazione con la regione, ma guai se dovesse venir meno questa autorità centrale che armonizza i sistemi di informatizzazione regionale al fine di pervenire ad un dato obiettivo che sia tale per tutte le regioni, per evitare le disfunzioni che si sono verificate in passato. Quindi anche questa innovazione apportata dalla Camera dei deputati a me pare estremamente opportuna.

GALUPPO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame, che è stato voluto e

sollecitato dai produttori, ed aggiungo un ringraziamento particolare al relatore e al Ministro il quale, operando puntualmente, ha mantenuto in questa occasione gli impegni che aveva assunto davanti alla Commissione in ordine a questi problemi.

COPPI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo socialdemocratico e ringrazio il relatore per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le quote di cui ai commi 2 e 3 sono assegnate ai produttori con riserva, in attesa della determinazione delle quote nazionali spettanti all'Italia a decorrere dal periodo 1993-1994 nell'ambito della normativa comunitaria di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

7. Le regioni svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, dandone comunicazione all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4.

8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera.

9. In particolare l'AIMA, sulla base dei criteri generali stabiliti con il decreto di cui al comma 8, è autorizzata ad approntare:

a) programmi di abbandono volontario della produzione, nell'ambito dei quali potranno essere assoggettati a trattamenti differenziati i quantitativi di cui alle quote A e B;

b) riduzioni obbligatorie delle quote assegnate ai produttori, senza erogazione di alcuna indennità in favore dei produttori. La riduzione obbligatoria si applica esclusivamente alla quota B.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 2 e 3, ha aggiunto il comma 7 e ha modificato i commi 8 e 9 (già commi 7 e 8).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 6.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE

n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

3. Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

4. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonchè all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonchè all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonchè all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio

del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 12 e 13 e ha soppresso il comma 14.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato.

È approvato.

Gli articoli 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero-caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantità di prodotto consegnate a decorrere dal 1° gennaio 1993.

3. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

4. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

6. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo 7.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 2.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA.

5. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.

6. La cessione di cui al comma 2 può avvenire esclusivamente entro il 30 novembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per gli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo. La cessione ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione del bollettino recante l'aggiornamento.

7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorso inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.

8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.

9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore di produttori appartenenti alla medesima associazione.

14. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

La Camera dei deputati ha modificato i commi 1 e 2, ha aggiunto i commi 3 e 4, ha modificato il comma 6 (già comma 4), ha aggiunto i commi 7, 8 e 9 e ha modificato i commi 10, 11, 13 e 14 (già commi 5, 6, 8 e 9).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

2. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 2.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

2. L'articolo 1, comma 5, della legge 10 luglio 1991, n. 201, cessa di avere applicazione a partire dalle consegne di latte effettuate dal 1º gennaio 1993.

3. Sono abrogati l'articolo 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e l'articolo 1, comma 7, della legge 10 luglio 1991, n. 201.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, norme intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote relativamente alle tipologie delle imprese e alla loro ubicazione.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 14 del testo approvato dal Senato e non ha modificato l'articolo 14 (già articolo 15).

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ringrazio il relatore e voi tutti per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Un ringraziamento particolare va al relatore che con chiarezza e in modo esauriente ha sintetizzato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le citate modifiche, concordo pienamente con il relatore nel ritenerle complessivamente utili e migliorative, sia perchè - come ricordato dal senatore Pezzoni - vanno verso un maggiore coinvolgimento delle regioni nella gestione della normativa, anche nella sua fase programmatica, sia perchè introducono un elemento di maggiore sensibilità nella gestione delle quote.

Avete sottolineato - e ve ne ringrazio - il valore di questo strumento all'interno dell'attuale situazione italiana che consente di regolare con una maggiore trasparenza tutto il settore lattiero-caseario. È stato inoltre precisato il valore che il provvedimento può avere rispetto alla possibilità di ottenere - come legittimamente ritengo spetti al nostro paese - una quota maggiore di produzione lattiera.

Mi auguro che il vostro sforzo e il vostro impegno, unitamente all'esercizio delle dovute responsabilità (perchè tengo conto delle vostre esortazioni), possano essere coronati da buon successo.

PRESIDENTE. Mi associo ai ringraziamenti del Ministro, sottolineando in particolare la volontà, l'impegno e la disponibilità dimostrati - come in tante altre occasioni - da tutti i commissari nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento.

È necessario fornire una risposta positiva ed immediata nell'interesse della agricoltura italiana per poter essere in grado di risolvere i problemi che il nostro paese deve ora affrontare in ambito comunitario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,55.